

Norme & Tributi

Polizze vita, nessuna privacy sui nomi dei beneficiari

Assicurazioni

L'obbligo scatta su richiesta di un erede o di un chiamato all'eredità

Il provvedimento mette fine a un'annosa querelle che ha diviso i giudici

Angelo Busani

Le compagnie di assicurazione non possono sottrarsi alla richiesta, che sia formulata dagli eredi e dai chiamati all'eredità, di conoscere il nominativo dei beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita stipulate dal contraente defunto.

Lo stabilisce l'autorità garante per la Protezione dei dati personali nel provvedimento 520/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre scorso, nel quale si specifica che la compagnia di assicurazione, da un lato, deve senz'altro opporsi qualora «si tratti di un'istanza del tutto pretestuosa» ma, d'altro lato, deve invece fornire ogni risposta qualora «l'interesse perseguito» dal richiedente «sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell'accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria».

In altre parole, l'assicurazione deve comunicare il nominativo del beneficiario della polizza ogni qual volta un erede (o un semplice chiamato all'eredità) intenda conoscere

chi abbia beneficiato della donazione indiretta posta in essere dal contraente defunto mediante la stipula di una polizza di assicurazione sulla vita. Infatti, il premio corrisposto dal contraente alla compagnia di assicurazione, nella massima parte dei casi, è annoverabile tra le voci che possono essere considerate per il calcolo della quota di legittima.

Il provvedimento del Garante mette la parola fine a una querelle che ha diviso sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità.

In Cassazione (decisione 17790/2015) è stato deciso che tra i dati concernenti persone decedute accessibili agli eredi non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius (in quanto soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale assicurativo che hanno diritto alla tutela della propria riservatezza), ma solo quelli riconducibili alla sfera personale del defunto. Di conseguenza, è stato

LE NORME UE

Protezione dati personali
L'articolo 6 del regolamento Ue 2016/679 prevede che il trattamento è lecito se è necessario per perseguire il legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. In altre parole, ogni volta che gli eredi e i chiamati all'eredità vogliono ricostruire i movimenti finanziari del defunto, al fine di tutelare la propria posizione, non è lecito negare loro le informazioni sull'identità dei beneficiari delle polizze stipulate dal de cuius.

affermato che non poteva ritenersi legittima un'indifferenziata e generica possibilità di accesso a dati di terzi con finalità solo esplorativa.

Viceversa, nella decisione 39531/2021, la Cassazione ha osservato che l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, «tra i quali l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio». In questa occasione è stato deciso un caso nel quale era stata formulata una istanza di conoscere i dati di terzi motivata dall'esigenza «di intraprendere una controversia giudiziale di natura ereditaria o di annullamento degli atti dispositivi del de cuius per incapacità naturale».

In tale caso, nel bilanciamento tra i diritti e le libertà dell'interessato (a cui i dati si riferiscono, ovvero il terzo beneficiario della polizza) e l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria da parte del richiedente, si è osservato che l'articolo 6 del regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali prevede che il trattamento è lecito se è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. In altre parole, ogni volta che gli eredi e i chiamati all'eredità vogliono ricostruire i movimenti finanziari del defunto, al fine di tutelare la propria posizione, non è lecito negare loro le informazioni sull'identità dei beneficiari delle polizze stipulate dal de cuius.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giurisprudenza

Sezioni unite
Su crediti inesistenti o non spettanti si è in attesa delle Sezioni unite. Con ordinanza 3784/2023 a gennaio ci è stato richiesto in che modo la distinzione tra crediti rilevi ai fini sanzionatori; con ordinanza 35536/2022 è stato chiesto se i termini per il recupero dei crediti non spettanti siano quelli ordinari o gli otto anni. Per la Cassazione (sentenze 34443; 34444 e 34445 del 2021) il

INVITO DELLA GDF PER TOTTI
Accertamento fiscale della Gdf per Francesco Totti. All'ex calciatore è stato notificato mercoledì scorso, secondo fonti di agenzia, un invito

per una prossima attività amministrativa di natura fiscale che verrà aperta nei prossimi giorni. Totti dovrà fornire i documenti richiesti su questa base inizierà la

reverberazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi. Secondo l'Agenzia, la compilazione del quadro RU viene interpretata come inesistenza del presupposto, con conseguente inesistenza del credito.

A tale riguardo, vale richiamare tre recenti sentenze della Cgt II grado Lombardia, tutte incentrate nel valutare se, in ipotesi di mancata compilazione del quadro RU, il credito debba essere considerato inesistente o meno.

Nella sentenza 1288/2023 (presidente De Simone, relatore Crisafulli), se è pur vero che nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione è previsto che il credito d'imposta debba essere indicato, a pena di decadenza, è altrettanto vero che tale previsione non trova riscontro nel dettato normativo. Richiamando la giurisprudenza di riferimento, i giudici individuano come inesistenti solo i crediti che risultano tali sin dall'origine, o per i quali è riconosciuta la spettanza ad un soggetto diverso da quello che li utilizza. Per tale motivo, la Corte giunge alla conclusione secondo cui l'omissione del quadro RU sarebbe da considerarsi errore formale.

Per altro, lo schema di decreto legislativo Adempimenti salverà la compensabilità dei crediti non indicati in RU.

In un contesto analogo, con la sentenza 141/2023 (presidente Chiaro, relatore Doccini) la Corte arriva alla conclusione secondo cui il credito non può essere definito inesistente solo perché non risulta esposto nel modello dichiarativo, dovendosi effettuare, per poter arrivare a tali conclusioni, una discriminazione concreta della fraudolenza della condotta del contribuente. Infine, secondo la sentenza 172/2023 (presidente Izzo, relatore Gaudino) la mancata indicazione nel quadro RU non implica inesistenza del credito, non potendosi quindi applicare il termine allungato di otto anni per l'accertamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il credito mancante in RU non è in automatico «inesistente»

Contenzioso

L'orientamento della Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia

Enrico Holzmiller

La distinzione tra credito non spettante e inesistente è uno dei temi fiscali più caldi, tanto che anche la delega fiscale promette una parola di chiarezza.

Mentre le sanzioni per credito non spettante sono pari al 30% del credito indebitamente compensato, quelle riferite al credito inesistente vanno dal 100% al 200 per cento. Nel caso di credito inesistente, il recupero può avvenire entro l'ottavo anno successivo a

quello di utilizzo del credito in compensazione.

Il Dlgs 471/97, articolo 13, comma 4 definisce credito non spettante i casi di «utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», mentre il comma 5 definisce il credito inesistente come quello «in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli automatici» (36bis e 36ter Dpr 600/73).

L'agenzia delle Entrate, nei recenti avvisi di accertamento relativi ai crediti di imposta per ricerca e sviluppo, fornisce una particolare interpretazione del dettato normativo, soprattutto con riguardo al «presupposto costitutivo» richiamato dal comma 5, che viene attribuito all'indicazione del credito nel

IL GIOCO È BELLO QUANDO DURA 365 GIORNI.

Crescere è un'avventura straordinaria, da vivere insieme ai tuoi bambini, giorno dopo giorno. Dal 1° gennaio fino al 31 dicembre, 365 attività per trascorrere un anno imparando, scoprendo nuove abilità e stimolando nuove competenze. Un quaderno di attività e giochi che spaziano dal linguaggio verbale a quello matematico, dall'intelligenza emotiva al coding, per rendere l'apprendimento un percorso divertente.

IN EDICOLA DA MARTEDÌ 12 DICEMBRE CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90*.

*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 12/01/2024.



Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore
02 30300600

Shopping | **24** In vendita su Shopping24 offerte.ilsole24ore.com/365giochi